

Proponente: 66.A
Proposta: 2020/233

del 15/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 544

del 08/07/2020

RIGENERAZIONE E QUALITA URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA IN AMBITO GEOLOGICO – SISMICO, DA CONFERIRSI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO EX ART. 22 DELLA L.R. 24/2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO”, NELL’AMBITO DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) - CIG Z962CC9EC2- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.3.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16.4.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;

Richiamato l'atto P.G. n. 90561 del 28.5.2020, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e dei Servizi Comunali attraverso il conferimento degli incarichi dirigenziali, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, ha attribuito all'arch. Elisa Iori l'incarico della responsabilità del Servizio Rigenerazione Urbana;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i. e dell'art. 4 della L. 241/1990 per l'attivazione della procedura di affidamento del servizio di cui trattasi è la dirigente responsabile del Servizio Rigenerazione Urbana, Arch. Elisa Iori;

Premesso inoltre che:

- il Comune di Reggio Emilia ha dato piena operatività al sistema pianificatorio previsto dalla L.R. 20/2000 con l'approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Piano Operativo Comunale (POC);
- in data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge regionale sulla tutela e l'uso del territorio – L.R. n. 24/2017 – che, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, ha previsto, all'art. 3, comma 1, l'obbligo per i Comuni di procedere all'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente ai principi fondamentali ivi previsti, prospettando un periodo transitorio riferito all'elaborazione ed approvazione del Piano Urbanistico Generale – PUG, articolato in due fasi: la prima di tre anni (che si concluderà il 1° gennaio 2021) entro la quale i Comuni dovranno avviare l'iter di elaborazione del PUG, la seconda di due anni (che si concluderà il 1° gennaio 2023) per concludere il procedimento di approvazione del PUG stesso;
- tra gli obiettivi perseguiti da tale normativa regionale (art. 1) rientrano:
 - a) il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - b) la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla L.R. n. 24/2011 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);
 - c) la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità;
 - d) la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;
 - e) la tutela e la valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;
 - f) la promozione delle condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;
 - g) la promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione;

Rilevato che:

- secondo quanto previsto dall'art. 22 della nuova L.R. n. 24/2017 e nei termini di cui sopra, il Comune deve aggiornare, adeguare e integrare il quadro conoscitivo degli strumenti comunali di pianificazione; in particolare, in ambito geologico – sismico; la norma citata prevede che il quadro conoscitivo del PUG debba contenere le analisi della pericolosità sismica locale, l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) e la microzonazione sismica del territorio, che consentono di fornire specifici indirizzi e prescrizioni per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, in conformità all'atto di coordinamento tecnico regionale in materia;

- il Comune di Reggio Emilia, oltre al Quadro Conoscitivo geologico - sismico facente parte dei vigenti strumenti di pianificazione (PSC, POC e RUE), dispone dello studio di microzonazione sismica di secondo livello di approfondimento con locali approfondimenti di terzo livello e l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza. Tale studio è stato certificato conforme agli *"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"* e agli *"Standard di rappresentazione e archiviazione informatica"*, secondo quanto previsto dall'OPCM 4007/2012 e dalle D.G.R. 1302/2012 e 1514/2012, come indicato nel verbale della riunione della Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica del 23 novembre 2015. Inoltre, successivamente a tale studio, la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato le specifiche tecniche mediante D.G.R. 630/2019 *"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)"*;

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere con lo svolgimento delle seguenti attività oggetto del presente servizio:

- Analisi geologica,
- Analisi geomorfologica,
- Analisi geotecnica,
- Analisi sismica, con gli elaborati grafici previsti dalla D.G.R. 630/2019 *"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)"*,
- Sintesi finale;
- Relazione geologica e NTA;
- Collaborazione alla VALSAT;
- Collaborazione all'analisi idrogeologica

con il conseguente aggiornamento od elaborazione della relativa cartografia;

Dato atto che:

- trattandosi di prestazione di importo stimato inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga anche in modo semplificato gli elementi essenziali del conferimento;

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A;

- l'art. 1 comma 13 della L. 135/2012 prevede, per l'Amministrazione, la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa comunicazione all'appaltatore nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 488/1999, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

Verificato che:

- non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l'affidamento del servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it;
- anche la centrale di committenza della regione Emilia-Romagna (Intercent-ER) non ha in essere convenzioni in atto relative alla tipologia di servizio da affidare;
- tali servizi non sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

Dato pertanto atto che:

- al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione, e in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica del rispetto dei vincoli richiamati dai punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con deliberazione n. 206 dell'1.3.2018 ed infine con deliberazione n. 636 del 10.7.2019, in relazione al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si è ritenuto opportuno invitare i seguenti quattro studi professionali di comprovata esperienza nel settore, tramite pec, a presentare, entro il 17.6.2020, offerta per le prestazioni richieste con restituzione dei risultati in apposita relazione:

1. Dr. Geol. Aldo Antoniazzi con studio in Forlì, P.IVA 04418130409, tramite pec PG 92075 del 3.6.2020;
2. Dr. Geol. Stefano Castagnetti, con studio in Basilicanova (PR), P.IVA 01677900340, tramite pec PG 92063 del 3.6.2020;
3. ENGEO s.r.l., con sede in Parma, P.IVA 02436550343, tramite pec PG 92031 del 3.6.2020;
4. Dr. Geol. Alfredo Speroni, con studio in Castelnovo di Sotto (RE), P.IVA 01407840352, tramite pec PG 92006 del 3.6.2020;

Considerato che, entro il termine del 17.6.2020 indicato nella lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte:

1. con pec assunta al PG 96806 del 10.6.2020, presa visione delle clausole negoziali essenziali riportate nella richiesta di offerta, il Dr. Geol. Stefano Castagnetti ha inviato la propria migliore offerta; il professionista, oltre all'offerta di cui sopra ha presentato, quale Allegato C), la dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
2. con pec assunta al PG 97933 del 12.6.2020, presa visione delle clausole negoziali essenziali riportate nella richiesta di offerta, il Dr. Geol. Alfredo Speroni ha inviato la propria migliore offerta; il professionista, oltre all'offerta di cui sopra ha presentato, quale Allegato C), la dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
3. con pec assunta al PG 98609 del 15.6.2020, presa visione delle clausole negoziali essenziali riportate nella richiesta di offerta, Enggeo s.r.l. ha inviato la propria migliore offerta; la ditta, oltre all'offerta di cui sopra ha presentato, quale Allegato C), la dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che successivamente si è ritenuto opportuno riparametrare il valore della prestazione di servizi richiesti e pertanto si è proceduto ad invitare tramite pec i tre studi professionali che avevano già presentato offerta a ripresentare, entro il 25.6.2020, offerta per le prestazioni richieste con restituzione dei risultati in apposita relazione:

- Dr. Geol. Stefano Castagnetti, con studio in Basilicanova (PR), P.IVA 01677900340, tramite pec PG 102531 del 22.6.2020;
- ENGEO s.r.l., con sede in Parma, P.IVA 02436550343, tramite pec PG 102601 del 22.6.2020;
- Dr. Geol. Alfredo Speroni, con studio in Castelnovo di Sotto (RE), P.IVA 01407840352, tramite pec PG 102604 del 22.6.2020;

Considerato che, entro il termine del 25.6.2020, indicato nella rettifica alla precedente lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte:

- con pec assunta al PG 104726 del 25.6.2020, presa visione delle clausole negoziali essenziali riportate nella richiesta di offerta, il Dr. Geol. Stefano Castagnetti ha inviato la propria migliore offerta, allegata alla presente sotto la lettera B1), pari a € 31.822,56, con un ribasso percentuale pari all'1,00%;
- con pec assunta al PG 104730 del 25.6.2020 il Dr. Geol. Alfredo Speroni ha inviato la propria migliore offerta, allegata alla presente sotto la lettera B2), pari a € 32.047,56, con un ribasso percentuale pari allo 0,3%;
- con pec pervenuta in data 23.6.2020 ed assunta al PG 105045 del 26.6.2020, presa visione delle clausole negoziali essenziali riportate nella richiesta di offerta, ENGEO s.r.l. ha inviato la propria migliore offerta, allegata alla presente sotto la lettera B3), pari a € 32.000,00, con un ribasso percentuale pari allo 0,448%;

Dato atto altresì che in data 24.6.2020, risulta pervenuta, tardivamente rispetto all'originario termine di scadenza del 17.6.2020, offerta con pec assunta al PG 104723 del 25.6.2020 da parte del Dr. Geol. Aldo Antoniazzi, in riferimento alla pec PG 92075 del 3.6.2020 e che pertanto tale offerta risulta non valutabile, in quanto pervenuta oltre il termine di scadenza originariamente previsto;

Valutata pertanto come migliore offerta quella trasmessa dal Dr. Geol. Stefano Castagnetti con pec assunta al PG 104726 del 25.6.2020;

Accertato che il Dr. Geol. Stefano Castagnetti:

- è regolarmente iscritto all'Albo dei Geologi dell'Emilia Romagna sez. A;
- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal certificato EPAP 61297 CRCPA del 6.7.2020 allegato alla presente determinazione sotto la lettera B;
- ha autocertificato l'assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, allegato alla presente determinazione sotto la lettera C);
- ha comunicato gli estremi per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010, allegato alla presente determinazione sotto la lettera D);
- ha dichiarato, con la sottoscrizione con firma digitale della richiesta d'offerta inviata con pec PG 102531 del 22.6.2020, la propria disponibilità ad espletare il servizio alle condizioni indicate nell'invito a presentare offerta;

Rilevato che non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e pertanto non è necessario redigere il DUVRI, in quanto la prestazione di servizio di cui trattasi, per le competenze professionali richieste, si qualifica come servizio di natura intellettuale;

Precisato infine che:

-l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 consente alla stazione appaltante di procedere in "affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

- la prestazione dei servizi in argomento riguarderà le seguenti attività:

- Analisi geologica,
- Analisi geomorfologica,
- Analisi idrogeologica,
- Analisi geotecnica,

- Analisi sismica, con gli elaborati grafici previsti dalla D.G.R. 630/2019 “Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)”,
 - Sintesi finale,
 - Relazione geologica e NTA,
 - Collaborazione alla VALSAT,
 - Collaborazione all'analisi idrogeologica;
- il fine che con il contratto si intende perseguire riguarda la realizzazione degli approfondimenti necessari ai fini della redazione del quadro conoscitivo nell'ambito della redazione del nuovo Piano Urbanistico generale di cui alla L.R. n. 24/2017;
 - il contratto avrà per oggetto l'affidamento delle attività tecniche a ciò necessarie in ambito geologico-sismico;
 - il corrispettivo massimo previsto per l'affidamento di tale prestazione è pari ad € 31.822,56, al netto di oneri previdenziali e IVA di legge, e trova copertura finanziaria sul Bilancio di previsione 2020-2022;
 - la durata prevista per lo svolgimento del suddetto servizio è di mesi dodici, decorrenti dalla data di stipula del contratto;
 - la stipula avverrà a mezzo di scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in conformità all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 42 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare le attività di Analisi geologica, Analisi geomorfologica, Analisi geotecnica, Analisi sismica, con gli elaborati grafici previsti dalla D.G.R. 630/2019, il tutto con il conseguente aggiornamento od elaborazione della relativa cartografia, nonché la Sintesi finale, la Relazione geologica con NTA, e la Collaborazione sia all'analisi idrogeologica che nello studio di VALSAT a:

- Dr. Geol. Stefano Castagnetti, Via Argini Sud, n.24 Basilicanova (PR) P.IVA 01677900340, per l'importo complessivo di € 39.599,99, che trova copertura finanziaria sul Bilancio di previsione 2020-2022, all'interno del capitolo 24860/1 denominato “Prestazioni di servizio diverse per il servizio Rigenerazione e Qualità Urbana” che presenta la necessaria disponibilità, ed alle condizioni descritte nello schema di contratto allegato E);

Precisato che sono in corso le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo al Dr. Geol. Stefano Castagnetti ed autocertificati dallo stesso. Nel caso in cui il completamento della verifica in corso rilevasse il mancato possesso dei requisiti si darà corso alla risoluzione del presente affidamento e ai conseguenti adempimenti di legge;

Dato atto inoltre che:

- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G) n. **Z962CC9EC2**;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l'art. 26 comma 3 bis;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a);
- gli artt. 59 e 82 dello Statuto Comunale;

- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sul funzionamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 31 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti";
- le Linee guida Anac n. 4 *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
- la Circolare Segretario Generale P.G. 30472 del 30.3.2017, recante "Nuove indicazioni operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria";
- la Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 19 del 31.1.2020 relativa a "Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione del comune di Reggio Emilia triennio 2020-2022";

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni e con le modalità descritte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, le seguenti prestazioni, necessarie ai fini della elaborazione del quadro conoscitivo del Piano Urbanistico Generale (PUG), di cui all'art. 22 della L.R. n. 24/2017: **redazione di analisi della pericolosità sismica locale, di analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) e di elaborati per la microzonazione sismica del territorio**, al Dr. Geol. Stefano Castagnetti, P.IVA 01677900340, iscritto all'Ordine dei Geologi, sezione A della Regione Emilia Romagna al n. 514, sulla base dell'offerta pervenuta con pec assunta al P.G. 104726 del 25.6.2020 allegata alla presente sotto la lett. A1), per una spesa netta di € 31.822,56 (IVA 22% e contributi EPAP al 2% esclusi), ai patti e condizioni indicati nello schema di contratto, allegato E), quale parte integrante al presente atto;
2. di richiamare espressamente quanto esplicitato in premessa in ordine al disposto dell'art. 192 (determinazioni a contrattare e relative procedure) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
3. di dare atto che:
 - non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e pertanto non è necessario redigere il DUVRI, in quanto la prestazione di servizio di cui trattasi, per le competenze professionali richieste, si qualifica come servizio di natura intellettuale;
 - ai sensi dell'art. 1 commi 7 e 13 della L. 135/2012 il contratto di fornitura potrà essere recesso nell'immediato senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni in Consip S.p.A., o sulle centrali di committenza regionali i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;
4. di impegnare la suddetta spesa complessiva pari ad € 39.599,99 così come segue:
 - o per l'**annualità 2020** € 24.750,00 (IVA ed oneri contributivi compresi) con imputazione alla Missione 08 Programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato PDC U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2020 - 2022, annualità 2020 al capitolo 24860/1 del P.E.G.2020 denominato "Prestazioni di servizio diverse per il servizio Rigenerazione e Qualità Urbana", codice prodotto-progetto 2020_PG_6644, centro di costo 0216, codice identificativo gara (CIG) Z962CC9EC2;

- per l'**annualità 2021** € 14.849,99 (IVA ed oneri contributivi compresi) con imputazione alla Missione 08 Programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato PDC U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2020 - 2022, annualità 2021 al capitolo che nel PEG 2021 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 24860/1 del P.E.G. 2020, denominato "Prestazioni di servizio diverse per il servizio Rigenerazione e Qualità Urbana", centro di costo 0216, codice identificativo gara (CIG) Z962CC9EC2;
- 5. di stabilire che la stipula avverrà a mezzo di scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in conformità all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 42 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
- 7. di dare atto infine che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è la dirigente responsabile del Servizio Rigenerazione Urbana, Arch. Elisa Iori;
- 8. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- 9. di trasmettere alla Ragioneria il presente provvedimento, per le procedure di cui all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RIGENERAZIONE URBANA